



STATUTO



24.11.2016

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO

Art. 1 – Denominazione

1. E' costituita la Società per Azioni denominata "ACAM S.p.A." derivante dalla trasformazione della preesistente Azienda consortile e già operante ai sensi dell'art. 113, lett. e), testo originario del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. La società a totale capitale pubblico è strutturata al servizio degli Enti pubblici soci, opera secondo il modello dell'*in house providing* stabilito dall'ordinamento interno e dall'Unione Europea.

Art. 2 – Sede

1. La Società ha sede nel Comune della Spezia.

2. Possono essere istituite o soppresse, nei modi di legge, altre sedi, rappresentanze, filiali, succursali, uffici, agenzie, in altre località sia in Italia che all'estero.

Art. 3 – Durata

1. La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti.

Art. 4 – Oggetto

1. La Società ha per oggetto la progettazione, la realizzazione, l'esercizio e la gestione, sia in via diretta che attraverso Società totalitariamente controllate e/o nel rispetto delle norme vigenti partecipate e/o collegate, dei sotto elencati servizi e/o attività:

a) servizio idrico integrato;

b) servizio gas;

c) gestione e manutenzione gasdotti e oleodotti;

d) servizio del ciclo integrato dei rifiuti;

e) servizi ambientali;

f) verde pubblico;

g) realizzazione e gestione opere di bonifica e difesa dei suoli;

h) esecuzione di lavori pubblici per la realizzazione di opere nel settore acqua e gas, con

conseguenti ripristini stradali;

i) protezione, pulizia canali e opere irrigue;

j) pubblica illuminazione, sistemi semaforici e impianti elettrici;

k) telefonia, telecomando, telecontrollo e trasmissione segnali analogici e/o digitali, ottici e/o elettrici, telecomunicazioni, servizi telematici ed informatici, reti internet e reti intranet, multimedialità interattiva, nonché ogni altra opera connessa alla gestione dei servizi suddetti;

l) posa infrastrutture per servizi a banda larga;

m) reti di teleriscaldamento;

n) impianti di cogenerazione;

o) manutenzione strade;

p) servizi di manutenzione degli immobili ed aree pertinenziali - Global Service;

q) costruzione e gestione di stazioni di servizio per l'erogazione e la vendita di gas, carburanti e lubrificanti, di qualunque genere e tipo;

r) altre attività strumentali, connesse o complementari a quelle di cui alle lettere precedenti ed in genere altre attività concernenti energie, acque, suolo, rifiuti, ambiente e altri servizi ivi compreso il trasporto di cose per conto terzi;

s) acquisizione, cessione e sfruttamento privative industriali, brevetti, invenzioni;

t) produzione, acquisto e distribuzione di energia elettrica anche proveniente da fonti rinnovabili e/o assimilate.

2. Le attività di cui sopra saranno svolte dalla Società nei modi ed entro i limiti previsti dalla legge.

Le attività rientranti nell'oggetto sociale potranno esser svolte dalla società per mezzo di altra società che sia da essa controllata o collegata, ai sensi dell'art. 2359 c.c. .ACAM s.p.a. è pertanto strumento organizzativo dei Comuni soci mediante la quale essi partecipano nelle società operative, al fine di garantire l'attuazione coordinata ed unitaria dell'azione amministrativa nonché il relativo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui i Comuni sono portatori. In particolare, la società ha lo scopo di assicurare compattezza e continuità nella gestione delle società partecipate dai Comuni soci nonché di esercitare funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento sia dell'assetto organizzativo che delle attività esercitate dalle società partecipate. Al riguardo, ACAM s.p.a. esercita i diritti e le facoltà dell'azionista nel rigoroso rispetto degli indirizzi impartiti dagli Enti pubblici soci, i quali provvedono altresì alla verifica dei risultati raggiunti, il tutto nei modi previsti dal

presente statuto.

3. La Società potrà anche costituire patrimoni e stipulare contratti di finanziamento, destinati ad uno specifico affare.

4. La Società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto futuro aumento di capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero eseguire finanziamenti con obbligo di rimborso che si presumono infruttiferi, salvo diversa determinazione risultante da atto scritto.

5. La Società è vincolata a realizzare e gestire i servizi e le attività di cui ai punti da a) ad s) per conto degli Enti pubblici soci in misura superiore all'ottanta per cento del proprio fatturato annuo. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

6. Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la Società potrà compiere operazioni commerciali, industriali, e finanziarie, mobiliari e immobiliari nonché assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni o interessenze, nei limiti percentuali indicati al precedente comma 5, stabiliti dall'ordinamento per le forme di gestione dei servizi pubblici locali che rispondono al modello della delegazione interorganica, in altri Enti, consorzi, associazioni o fondazioni di qualunque natura e tipo nonché di altre imprese pubbliche o private, da istituirsi o esistenti, aventi oggetto analogo, affine, complementare o a completamento al proprio, con esclusione di ogni altra attività riservata ai sensi delle LL. 1/1991 e 197/1991 e s.m.i. nonché del D.Lgs. 385/1993 e di ogni operazione nei confronti del pubblico; potrà infine concedere fidejussioni, prestare avalli ed ogni altra garanzia in genere (che ritenga utili per il conseguimento dello scopo sociale), esclusa la facoltà di raccogliere risparmio tra il pubblico.

7. Sempre ai fini strumentali al perseguimento del proprio oggetto sociale, la Società potrà istituire o partecipare a società, Enti, imprese, consorzi, associazioni, raggruppamenti temporanei d'imprese, così come potrà, ai sensi di legge, concedere finanziamenti a società controllate, collegate, o partecipate.

La Società potrà procedere all'acquisto, alla dismissione e alla concessione di diritti, anche relativi a beni immateriali e in genere a patrimoni intellettuali, tali da consentire e agevolare l'attività e lo sviluppo di società, Enti, imprese, consorzi e associazioni in cui partecipa ed è interessata, ivi compresa la concessione in locazione di beni immobili o la prestazione di servizi connessi all'utilizzo di strutture immobiliari a favore di società controllate e collegate o partecipate, o a favore anche di terzi; la prestazione, a beneficio

dei medesimi destinatari, di servizi attinenti alla realizzazione di programmi e progetti nel campo inerente la propria attività; la effettuazione di servizi di consulenza, assistenza tecnica e costruzione relativamente agli impianti ed opere di cui ai propri servizi pubblici locali. La Società inoltre, per il conseguimento dell'oggetto sociale, o in connessione con lo stesso, può compiere ogni qualsivoglia atto ed operazione, ivi compresi atti di liberalità, ritenuti dall'organo di amministrazione opportuni e non incompatibili con il raggiungimento dello scopo sociale.

8. La Società instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le amministrazioni statali, regionali e provinciali, nonché con gli altri Enti pubblici e le Università, e può stipulare con essi convenzioni.

9. La Società, per uniformare le proprie attività ai principi di economia, efficienza ed efficacia, può altresì affidare a terzi, nel rispetto delle leggi, singole attività o specifiche fasi complementari di servizi pubblici locali ad essa affidati.

10. Nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, la Società svolge altresì, nell'interesse delle società controllate, ai sensi degli artt. 2497 e seguenti, capo IX del c.c., le seguenti attività:

- direzione unitaria delle società;
- definizione dei piani strategici unitari delle società;
- processi di trasformazione dell'assetto societario;
- strategie per lo sviluppo e la politica degli investimenti; nonché potrà esercitare altre attività, quali: amministrazione, finanza e controllo; risorse umane; acquisti/patrimonio; legale/societario; contratti; qualità; regulatory/tariffe; progettazione; pianificazione attività commerciale; servizi informatici; comunicazione; servizi di segreteria per gli Organi di Amministrazione; e quant'altro compatibile con l'esercizio delle attività di direzione e coordinamento.

Art. 4 bis – Gestione delle partecipazioni nelle società in house providing dei Comuni soci.

1. In coerenza con quanto previsto al precedente art. 4, la Società è strumento dei Comuni soci per quanto concerne la gestione delle relative partecipazioni nelle società in house providing, secondo quanto stabilito dal presente statuto.

2. La Società tiene apposita rendicontazione separata, con autonoma evidenziazione dei risultati gestionali, relativamente a ciascuna delle società partecipate che operano in applicazione del predetto modello in house providing.

3. La rendicontazione separata di cui al comma precedente è il risultato delle scritture contabili tenute, in relazione a ciascuna attività svolta secondo il modello dell'in house providing, dalle società partecipate da ACAM s.p.a.

4. Quando gli organi sociali devono assumere deliberazioni circa le società in house providing dei Comuni soci o le attività da esse svolte, ciò deve essere inequivocabilmente indicato nell'ordine del giorno. Quando nella stessa seduta gli organi sociali devono deliberare in ordine a più argomenti, le votazioni relative alle partecipazioni ed attività nelle società in house providing devono essere tenute distinte da quelle aventi differente oggetto.

Art. 4 ter - Budget, autorizzazione dell'Assemblea e consuntivo.

1. La Società redige un budget composto da un programma annuale ed un programma pluriennale. Il programma annuale contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti:

- a) le linee di sviluppo delle diverse attività;
- b) il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al programma pluriennale con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;
- c) la previsione del risultato economico rappresentato secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 del Codice civile;
- d) il prospetto di previsione finanziaria redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

2. Il programma annuale contiene in allegato la relazione di commento dell'organo di amministrazione. Il programma annuale viene aggiornato annualmente in occasione dell'aggiornamento del programma pluriennale.

3. Il programma pluriennale è redatto in coerenza con il programma annuale ed ha durata triennale. Esso è articolato per singoli programmi e ove possibile per progetti mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento. Il programma pluriennale comprende inoltre distintamente per esercizio le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione. Esso si basa su valori monetari costanti riferiti al primo esercizio ed è annualmente aggiornato in relazione al programma annuale, nonché alle variazioni dei valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione.

4. Il programma annuale e quello pluriennale vengono predisposti dall'organo di amministrazione entro il 31 dicembre di ciascun anno e trasmessi alla Assemblea di coordinamento dei soci disciplinata dalla Convenzione di diritto pubblico di cui all'art. 4-

quater, comma 1 del presente statuto. Successivamente alla loro predisposizione l'organo di amministrazione convoca, entro il 31 gennaio successivo, l'Assemblea ordinaria dei Soci al fine di deliberare in merito all'approvazione.

5. L'Assemblea autorizza, ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile, l'organo di amministrazione a compiere in tutto o in parte le operazioni previste dal programma annuale.

6. I soci, ove ritengano che la società non abbia eseguito o non stia eseguendo l'atto in conformità all'autorizzazione concessa dall'Assemblea dei Soci, possono richiedere, ai sensi dell'art. 2367 del Codice civile, l'immediata convocazione dell'Assemblea dei soci affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni.

7. L'organo di amministrazione redige periodicamente un report semestrale costituito da un conto economico consuntivo dall'inizio dell'esercizio fino al 30 giugno di ogni anno e fa un resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione delle delibere dell'Assemblea dei soci. Entro il 30 settembre di ciascun anno, il report semestrale viene trasmesso ai soci presso l'Assemblea di coordinamento già ricordata al precedente comma 4.

8. Se la Società è amministrata da un Amministratore unico, quest'ultimo fornisce all'assemblea, oltre al report semestrale di cui al precedente punto 7, un'informativa trimestrale sugli aspetti di maggiore rilievo della gestione aziendale.

9. L'organo di amministrazione a consuntivo, illustra in sede di approvazione del bilancio sociale da parte dell'Assemblea dei soci le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto nel programma annuale. La relazione viene previamente trasmessa ai soci presso l'Assemblea di coordinamento.

10. L'organo di amministrazione redige annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, una relazione sul governo societario, che viene pubblicata contestualmente al bilancio d'esercizio.

11. L'organo di amministrazione predispone inoltre uno specifico programma di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'Assemblea nell'ambito della relazione di cui al paragrafo precedente.

Art. 4 quater - Esercizio del controllo analogo a quello esercitato dagli Enti pubblici soci nei confronti dei propri servizi interni.

1. Gli Enti pubblici soci in ACAM s.p.a. esercitano il "controllo analogo" attraverso l'Assemblea della Società ed inoltre, secondo le rispettive competenze, mediante l'Assemblea di coordinamento dei soci disciplinata dall'apposita Convenzione da essi

sottoscritta ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e/o, ove costituite e competenti, mediante le forme di cooperazione intercomunale contemplate dalla legislazione statale e regionale in relazione all'organizzazione e gestione di determinati servizi pubblici locali.

2. L'Assemblea di coordinamento è la sede istituzionale e generale della consultazione tra gli Enti pubblici soci in ACAM s.p.a.; le forme di cooperazione sono la sede nella quale i medesimi Enti pubblici esercitano, in maniera unitaria e coordinata, le funzioni amministrative relative agli specifici settori di servizio pubblico indicati dalla legge.

3. Ancora al fine di quanto al precedente comma 1, la Società ha l'obbligo di trasmettere alle competenti forme di cooperazione intercomunali e/o ai soci il bilancio, il piano industriale, il budget e gli altri documenti programmatici almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per la convocazione dell'organo societario che deve approvarlo. Gli organi competenti della forma di cooperazione hanno tempo 20 (venti) giorni per esprimere le proprie osservazioni su tali documenti, in ordine alla compatibilità con quanto previsto nei Piani di Ambito, o altri piani previsti dalla normativa nazionale e regionale, e negli elementi dei servizi pubblici locali affidati in house providing.

4. Le forme di cooperazione intercomunale e/o i soci verificano lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari, di breve e lungo periodo della Società, attuando in tal modo il controllo sull'attività della Società. A tal fine esse hanno diritto di richiedere alla Società i documenti e le informazioni ritenute necessarie nonché l'audizione dell'organo di amministrazione e del Collegio sindacale. Nei settori di competenza delle forme di cooperazione intercomunale, l'organo di amministrazione trasmette anche ad esse la documentazione prevista dall'articolo precedente.

5. La Società svolge i servizi pubblici rientranti nel relativo oggetto sociale esclusivamente sulla base di disciplinari aventi contenuti determinati preventivamente, a seconda delle competenze di legge, dai Comuni o dalle sopra dette forme di cooperazione.

6. Qualora la competente forma di cooperazione o l'Assemblea di coordinamento, secondo le rispettive competenze, ravvisino che la società si discosta dagli obiettivi da esse approvati, fermi restando i poteri di regolazione stabiliti dall'ordinamento, lo segnalano ai soci per l'assunzione dei provvedimenti di cui al comma 6 del precedente art. 4-ter.

7. Al fine di meglio assicurare l'esercizio del controllo analogo, le società in house providing partecipate da ACAM s.p.a. devono preferibilmente prevedere un amministratore unico in luogo del consiglio di amministrazione.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI

Art. 5 – Capitale Sociale

1. Il capitale sociale è di euro 27.819.860,00 (ventisettemilioniottocentodiciannovemilaottocentosessanta/00) diviso in due categorie di azioni tutte del valore nominale di euro 10 (dieci) cadauna e precisamente:

- n. 2.231.986 azioni ordinarie;
- n. 550.000 azioni interamente postergate nelle perdite emesse ai sensi del successivo art. 7, comma 4.

2. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di nuove azioni. Le azioni di nuova emissione dovranno essere offerte in opzione agli azionisti, fatta eccezione per i casi consentiti dalla legge.

3. I nuovi conferimenti possono essere fatti in denaro o essere costituiti da beni in natura e da crediti.

Art. 6 – Azioni

1. Le azioni sono nominative ed indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto.

2. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della Società e al presente statuto.

3. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro dei soci.

4. La società può emettere azioni interamente postergate nelle perdite che attribuiscono il diritto di voto senza limitazione alcuna. Le azioni di tale categoria, allo scioglimento della società avranno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale. In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, dette azioni ne subiranno effetti soltanto dopo che siano state integralmente annullate le azioni ordinarie. Ove si proceda ad un aumento di capitale conseguente ad una precedente riduzione del capitale per perdite gravanti sulle sole azioni ordinarie, il diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione sarà attribuito in ragione della ripartizione del capitale sociale anteriore alla riduzione per perdite.

Art. 7 – Detenzione e trasferimento di azioni

1. La società è ad esclusivo capitale pubblico.

2. Nel rispetto di quanto stabilito al precedente comma 1, qualora un socio intenda

trasferire - in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito - le proprie azioni ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, dovrà previamente, con lettera raccomandata a.r. indirizzata all'organo di amministrazione, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del soggetto disposto all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto delle azioni. L'organo di amministrazione provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 giorni dal ricevimento.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, dovranno manifestare, a mezzo di lettera raccomandata a.r. indirizzata all'organo di amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. L'organo di amministrazione entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, a mezzo di lettera raccomandata a.r., delle proposte di acquisto pervenute.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

3. E' da considerarsi inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di azioni idoneo a fare venire meno l'esclusività del capitale pubblico ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento di azioni effettuato in violazione della previsione di cui al precedente comma 1. E' altresì inefficace verso la società, ed è fatto divieto di iscrizione nel libro soci, di ogni atto che determini l'esercizio dei diritti derivanti dalle azioni da parte di soggetti diversi rispetto a quelli di cui al comma 1 di questo articolo.

4. Ogni atto di trasferimento di diritti di cui al comma 3 che precede deve essere comunicato, tramite lettera raccomandata a.r., all'organo di amministrazione della società. L'organo di amministrazione entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, valuta la sussistenza dei requisiti richiesti dal comma 1. Nel caso in cui tali requisiti non sussistano l'organo di amministrazione non autorizza il compimento dell'atto, che, se compiuto, resterà inefficace verso la società e verso i soci. Se sussistono i requisiti richiesti dai commi precedenti, l'organo di amministrazione autorizza l'atto con raccomandata a.r., e il socio sarà tenuto a dare la comunicazione prevista dal comma 2 ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione.

5. In caso di successione, trasformazione ovvero di altri eventi diversi dal trasferimento per atto negoziale, i quali comunque determinino come conseguenza la titolarità delle

azioni o dei diritti sociali ad esse inerenti da parte di soggetti diversi rispetto a quelli previsti nel comma 1, la quota del socio sarà liquidata secondo i criteri stabiliti per il recesso dall'art. 2437 ter c.c.

Art. 8 – Recesso

1. Il diritto di recesso, per tutte o per parte delle sue azioni, è riconosciuto al socio che abbia espresso voto contrario, oppure che si sia astenuto, nelle deliberazioni concernenti:

- la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- la trasformazione della società;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Ciascun socio può recedere dalla Società in tutti i casi in cui esso risulta legittimato a far valere la risoluzione o comunque lo scioglimento del contratto di servizio ed inoltre qualora, in caso di accertato scostamento rispetto agli obiettivi prefissati, la Società non si conformi agli indirizzi formulati dai soci ai sensi dell'art. 4-quater, comma 1 del presente statuto.

2. E' nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l'esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi previste dal primo comma dell'art. 2437 c.c.

3. Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

4. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

5. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.

6. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

7. Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dall'organo di amministrazione,

sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

Art. 9 – Obbligazioni

1. La Società può emettere obbligazioni sia nominative che al portatore, a norma del disposto di cui all'art. 2410 e seguenti del c.c.

Art. 10 – Patti parasociali

1. I patti parasociali possono avere durata superiore ai cinque anni in deroga all'art. 2341 bis primo comma c.c. e sono rinnovabili alla scadenza.
2. Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni.

TITOLO III

ASSEMBLEA

Art. 11 – Assemblea degli azionisti

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
2. L'Assemblea è di norma convocata nel Comune dove ha sede la Società, ma può essere convocata anche in altro Comune, purché socio in ACAM s.p.a.

Art. 12 – Avviso di convocazione

1. L'Assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria, deve essere convocata, secondo le modalità di cui agli artt. 2366 e seguenti c.c., a cura dell'organo di amministrazione, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, del luogo, dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'avviso deve essere comunicato ai soci con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea. Ove imposto dalla legge, l'avviso deve essere inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
3. La seconda convocazione non può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima.
4. L'Assemblea si reputa regolarmente costituita, anche se non convocata con le formalità di cui sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipi la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.
5. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Delle deliberazioni assunte dovrà essere data tempestiva comunicazione ai componenti dell'organo di amministrazione e di controllo non presenti.

Art. 13 – Convocazione

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.
Il suddetto termine può essere dilazionato fino a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, in presenza delle condizioni previste dall'art. 2364, 2° comma, c.c.
2. L'Assemblea straordinaria è indetta qualora lo ritenga opportuno l'organo di amministrazione e comunque ogni qual volta sia necessario assumere una deliberazione ad

essa riservata dalla legge.

3. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria verrà altresì convocata qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, i quali dovranno indicare nella domanda gli argomenti da trattare.

Art. 14 – Intervento e voto

1. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

E' ammesso in assemblea l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

E' pure ammessa l'espressione di voto per corrispondenza.

2. Ogni Socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi e con le modalità di cui all'art. 2372 c.c.

3. Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto ed alla regolarità delle deleghe.

Art. 15 – Presidenza e segreteria

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, designato ai sensi dell'art. 2371 c.c.

2. L'Assemblea nomina il Segretario, il quale provvede alla redazione di apposito verbale, sottoscritto dal Presidente, dal Segretario medesimo, da cui sono fatte constare le deliberazioni dell'Assemblea.

3. Nei casi stabiliti dalla legge, o su decisione del Presidente dell'Assemblea, il relativo verbale è redatto da un Notaio.

Art. 16 – Costituzione e deliberazioni

1. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole dei Soci che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale. E' fatto salvo il disposto dell'art. 2369, comma 4 del Codice civile quanto alla approvazione del bilancio ed alla nomina e revoca delle cariche sociali.

2. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita sia in prima che in seconda

convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio, per delega o per procura, almeno il 70% del capitale sociale. Per le materie di sua competenza l'Assemblea straordinaria delibera sempre con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, o dal notaio.

4. Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o da chi ne fa le veci, ovvero da un Notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

Art. 17 – Compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea delibera nelle materie ad essa attribuite dalla legge.

2. Rientrano inoltre tra le competenze dell'Assemblea ordinaria:

a) approvare il bilancio di esercizio che deve prevedere, fra l'altro, la rendicontazione separata, con autonoma evidenziazione dei risultati gestionali, di ciascuna delle società partecipate;

b) approvare la relazione sul governo societario che deve prevedere, fra l'altro, il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale;

c) nominare e revocare l'Amministratore unico ovvero, in presenza di un Consiglio di Amministrazione, i componenti di quest'ultimo ed il suo Presidente e determinarne il compenso, nel rispetto delle eventuali normative specificamente applicabili;

d) nominare e revocare i Sindaci ed il Presidente del Collegio sindacale e il soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti e determinarne il compenso, nel rispetto delle eventuali normative specificamente applicabili;

e) approvare il budget della società proposto dall'organo di amministrazione che deve prevedere, fra l'altro, la rendicontazione separata, con autonoma evidenziazione dei risultati gestionali, di ciascuna delle società partecipate;

f) approvare il report semestrale e la relazione a consuntivo previsti, rispettivamente, dai commi 7. e 8. dell'art. 4-ter del presente statuto;

g) autorizzare la cessione di partecipazioni in società ed Enti, non previsti nel budget;

h) autorizzare l'acquisto di partecipazioni non previste nel budget;

i) autorizzare le operazioni di investimento non previste nel budget;

l) autorizzare le operazioni di finanziamenti passivi non previste nel budget;

m) autorizzare le operazioni di prestazione di garanzie per mutui contratti, autorizzare

l'acquisizione di nuovi servizi pubblici escluse le attività facenti parte di servizi già affidati o segmenti di essi, autorizzare l'acquisto e l'alienazione di beni immobili, la vendita o l'affitto dell'azienda o di rami d'azienda, autorizzare la macrostruttura dei livelli dirigenziali e la nomina dei dirigenti;

n) autorizzare l'organo di amministrazione a deliberare in seno alle Assemblee delle società partecipate, rispondenti al modello in house providing, sulle seguenti materie:

1. nomina dell'Amministratore unico o Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del revisore legale dei conti;
2. approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;
3. approvazione della relazione sul governo societario;
4. approvazione del budget previsionale;
5. approvazione del report semestrale e della relazione annuale a consuntivo predisposte dall'organo di amministrazione della società in house providing;
6. compenso spettante agli amministratori, ai sindaci e al revisore legale dei conti;
7. modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
8. operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
9. autorizzazione all'acquisizione o cessione di partecipazioni in società ed Enti, autorizzazione ad operazioni di investimento, autorizzazione ad operazioni di finanziamenti passivi, autorizzazione a prestazioni di garanzie per mutui contratti, autorizzazione all'acquisizione di nuovi servizi pubblici escluse attività facenti parte di servizi già affidati o segmenti di essi, autorizzazione ad acquisti e alienazioni di beni immobili, vendita o affitto dell'azienda o di rami d'azienda, autorizzazione della macrostruttura dei livelli dirigenziali ed alla nomina dei dirigenti, in quanto tutte le operazioni elencate nel presente numero non risultino già contemplate dal budget previsionale di cui al numero 4).

3. L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- b) le operazioni di fusione, scissione, trasformazione, conferimento, scioglimento e liquidazione della Società;
- c) nomina, poteri, compensi e revoca dei liquidatori;
- d) modifiche del capitale sociale;
- e) quant'altro previsto dalla legge.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

Art. 18 – Organi della Società

1. Gli Organi della Società sono:
 - l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione;
 - il Collegio Sindacale.
2. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 19 – Amministrazione della Società

1. La Società è amministrata alternativamente da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione, nominati dall'Assemblea, scelti tra persone di provata esperienza per studio o funzioni svolte ed in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e ferme restando le inconferibilità, incompatibilità e divieti stabiliti dalla normativa vigente,
2. In caso di nomina di un Amministratore unico, si applicheranno le disposizioni previste agli artt. 20 e 25; qualora invece venga nominato un Consiglio di Amministrazione, si applicheranno le disposizioni previste agli artt. 21,22,23,24,25 e 26.

Art. 20 – Amministratore unico

1. All'Amministratore unico spetta la gestione dell'impresa sociale ed il compimento delle operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.
2. L'Amministratore unico deve richiedere la preventiva autorizzazione dell'Assemblea nei casi indicati nell'articolo 17 del presente statuto.

Art. 21 – Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 a 5 membri compreso il Presidente, scelti anche fra non soci. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve garantire l'equilibrio tra i generi in attuazione della normativa applicabile, nel rispetto dei termini da essa previsti.
2. Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del

bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

3. Quando, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti, nel rispetto del criterio di riparto tra generi.

4. Gli Amministratori nominati, ai sensi del punto precedente, scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

5. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta dell'Amministratore Delegato o della maggioranza dei consiglieri in carica o del Collegio Sindacale.

Art. 22 – Compiti del Consiglio di Amministrazione

1. Nel rispetto degli indirizzi impartiti dagli Enti pubblici soci nell'ambito dell'Assemblea della società nonché delle ulteriori forme organizzative indicate nell'art. 4-quater del presente statuto, al Consiglio di Amministrazione, ove presente, spetta la gestione dell'impresa sociale ed il compimento delle operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Oltre ai casi in cui ciò è obbligatorio per legge, il Consiglio di amministrazione deve richiedere la preventiva approvazione dell'Assemblea nei casi indicati nell'articolo 17 del presente statuto.

2. Il Consiglio di Amministrazione svolge inoltre funzioni di direzione e coordinamento delle società controllate e, ove consentito, delle società partecipate dalla holding di cui all'art. 4, punto 10 dello Statuto, nel rispetto dei patti e delle condizioni già sottoscritti dai soci.

3. Il Consiglio di Amministrazione è competente ad apportare al presente statuto gli adattamenti a disposizioni normative inderogabili.

Art. 23 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. La convocazione del Consiglio di Amministrazione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, è fatta almeno tre giorni prima dell'adunanza, per lettera, telegramma, fax o comunicazione di posta elettronica, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà essere effettuata con qualsiasi mezzo, anche 24 ore prima dell'adunanza.

2. Della convocazione viene nello stesso termine dato avviso ai Sindaci per gli effetti dell'art. 2405 c.c.

3. La riunione del Consiglio di Amministrazione è da ritenersi valida, anche se non convocata come previsto, quando siano presenti tutti gli Amministratori e Sindaci effettivi in carica.
4. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
5. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
6. Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i propri membri o tra soggetti esterni un segretario che compilerà i processi verbali delle adunanze del consiglio stesso.

Art. 24 – Deleghe di Poteri

1. Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, nomina il Presidente e l'Amministratore Delegato.
2. La carica di Vicepresidente può essere conferita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.
3. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salvo il caso in cui, previa autorizzazione dell'assemblea, siano attribuite deleghe anche al Presidente.
4. In relazione alle deleghe ricevute, l'organo o gli organi delegati riferiscono, almeno semestralmente, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate.
5. Anche per gli organi delegati, rimane fermo quanto stabilito dall'art. 22, comma 1, del presente statuto.

Art. 25 – Compensi e rimborsi spese

1. I compensi spettanti all'organo di amministrazione sono stabiliti all'atto della nomina o dall'Assemblea, ferma restando la competenza del Consiglio di Amministrazione, ove

presente, ai sensi del 3° comma dell'art. 2389 c.c..

2. Si applicano le norme eventualmente stabilite con riferimento al numero, ai compensi e ai rimborsi degli amministratori delle società a capitale interamente pubblico locale.

3. E' fatto divieto di corrispondere all'organo di amministrazione gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato.

Art. 26 – Presidente e Amministratore Delegato

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della Società.

2. Il potere di rappresentanza della Società spetta anche all'Amministratore Delegato, nelle materie oggetto della delega.

3. Possono, inoltre, essere conferiti, per categorie di atti o per singoli atti od affari e nei limiti consentiti dalla legge, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, poteri ed attribuzioni ad altra persona idonea, con firma congiunta o disgiunta.

4. Il Presidente esercita le attribuzioni previste dalla legge e dal presente statuto, nonché tutte quelle delegategli dal Consiglio di Amministrazione.

5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il potere di rappresentanza e firma spetta al Vicepresidente.

TITOLO V

CONTROLLO DI GESTIONE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 27 – Controllo di Gestione

1. Il controllo sulla gestione è rimesso ad un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti aventi le caratteristiche previste dalla legge. La composizione del Collegio Sindacale deve garantire l'equilibrio tra i generi, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa applicabile.
2. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.
3. I membri del Collegio Sindacale restano in carica per tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
4. Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono d'ufficio, coloro che incorrono nelle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 c.c.
5. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.
6. L'Assemblea determina il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale, nel rispetto dei limiti previsti dalle tariffe professionali vigenti, di quelli previsti dal presente Statuto e delle normative specificamente applicabili
7. E' fatto divieto di corrispondere al Collegio Sindacale gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato.

Art. 28 Revisione legale dei conti

1. La revisione legale dei conti, prevista all'art. 2409 bis c.c., è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO VI

BILANCI ED UTILI

Art. 29– Esercizio

1. La durata dell'esercizio coincide con l'anno solare e si chiude pertanto al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 30 – Bilanci ed utili

1. Gli Amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Il bilancio deve essere comunicato dall'organo di amministrazione al Collegio Sindacale, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.

2. Il bilancio di esercizio sarà sottoposto a certificazione da parte di primaria società di revisione legale dei conti.

3. L'utile netto risultante dal bilancio approvato sarà ripartito come segue:

- il 5 % a riserva legale fino al raggiungimento del limite fissato dalla legge;
- il 15 % a riserva statutaria;
- il residuo a disposizione dell'Assemblea per l'assegnazione del dividendo agli azionisti salvo diversa deliberazione.

4. Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso gli istituti bancari designati dall'organo di amministrazione a decorrere dalla data che verrà annualmente fissata da quest'ultimo.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 31– Scioglimento della Società

1. Salvo che non vi abbia già provveduto l'Assemblea, l'organo di amministrazione contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, deve convocare l'Assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, sulla nomina di uno o più liquidatori, determinandone poteri, compensi e stabilendo le modalità della liquidazione.

TITOLO VIII
CLAUSOLA COMPROMISSORIA – DISPOSIZIONI INTEGRATIVE

Art. 32 – Clausola compromissoria

1. Le controversie che dovessero insorgere tra Società e Soci, fra Società e Amministratori, fra soci, fra Amministratori, fra Soci e Amministratori, in relazione alle vicende sociali o all'applicazione del presente Statuto e delle delibere degli organi sociali, ove ciò sia consentito dalla legge saranno devolute, su istanza del più sollecito degli interessati, ad un collegio di tre arbitri, che giudicheranno ritualmente e secondo diritto italiano.

Gli arbitri saranno scelti dal Presidente del Tribunale della Spezia.

Art. 33 – Disposizioni integrative

1. Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia.